

Esente da imposta di bollo ex art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017
Repertorio N. 13785

Raccolta N. 7585

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici marzo duemilaventisei alle ore diciassette e trentacinque minuti

12 marzo 2026 ore 17,35

In Cremona, nello studio in via Guarneri del Gesù n. 20.

Avanti a me **FRANCESCO SCALI, Notaio in Crema**, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema,

è presente

il dott. **GALLI CESARE**, nato a Erba (CO) il 15 agosto 1961, residente
a Cremona (CR), via Cabrini n. 12, codice fiscale GLL CSR 61M15
D416H, cittadino italiano.

Detto comparente, **della cui identità personale io Notaio sono
certo**, agendo in qualità di Presidente della

"Fondazione AVANTEA ONLUS"

con sede in Cremona (CR), via Cabrini n. 12, codice fiscale
93050960199, iscritta in data 10 maggio 2010 nel Registro delle
persone giuridiche private istituito presso la prefettura di
Cremona al n. d'ord. 226 - Parte II - Vol. II - pagina 37, mi dichiara
che si è qui riunito il consiglio di amministrazione della
Fondazione stessa per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Approvazione nuovo statuto conforme al Codice del Terzo Settore;*
2. *Richiesta di iscrizione al RUNTS sulla base del nuovo statuto,*
3. *Nomina dell'organo di controllo,*

e mi invita ad assistervi redigendo per atto pubblico il relativo
verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto assume la Presidenza della
riunione il comparso signore, nell'indicata qualità, il quale,
accertata l'identità degli intervenuti,

attesta:

a) che sono presenti tutti i tre membri che compongono il consiglio
di amministrazione in carica nelle persone:

- di egli Presidente;

- del consigliere dott.ssa LAZZARI GIOVANNA, nata a Milano (MI)
il 19 novembre 1961, residente a Cremona (CR), via Cabrini n. 12,
codice fiscale LZZ GNN 61S59 F205M, cittadina italiana;

- del consigliere dott. D'APOLITO MAURIZIO, nato a Cremona (CR)
il 25 aprile 1946, residente a Cremona (CR), vicolo Pertusio n.
9, codice fiscale DPL MRZ 46D25 D150N, cittadino italiano;

b) che la Fondazione non è dotata di organo di controllo, la cui
istituzione non è nemmeno prevista dal vigente statuto, né è mai
stato nominato il revisore legale;

c) che, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del vigente statuto, la
competenza a deliberare le modifiche statutarie spetta al

REGISTRATO

Agenzia Entrate
CREMONA

Data 17 marzo 2026

N. 3286

Serie 1T

Euro 200,00

consiglio di amministrazione.

Ciò attestato,

il Presidente dichiara l'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Aperta la seduta, il Presidente preliminarmente dà atto che, su invito del consiglio di amministrazione, assiste alla riunione la dott.ssa Raffaella Maiorano.

Passa quindi, con il consenso di tutti gli intervenuti, alla trattazione congiunta dei tre argomenti oggetto della corrente adunanza.

Ricorda innanzitutto che le norme relative alle "Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale" (O.N.L.U.S.) risultano definitivamente abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Aggiunge che la Fondazione AVANTEA, in quanto O.N.L.U.S. inserita nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, può presentare domanda di iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (R.U.N.T.S.) entro il 31 marzo 2026 e che, qualora la procedura di iscrizione si completi con esito positivo nel corso dell'anno 2026, la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (E.T.S.) si intenderà acquisita a decorrere dall'inizio del periodo di imposta 2026.

Fa inoltre presente che, in caso di mancata presentazione entro il 31 marzo 2026 della domanda di iscrizione al R.U.N.T.S., gli enti già iscritti all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997; al contrario, gli enti già iscritti all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. che si iscrivono al R.U.N.T.S. con le procedure previste dal citato art. 34 D.M. 106/2020 non devono devolvere il patrimonio.

Il Presidente espone pertanto la proposta di adozione di un nuovo statuto conforme alle previsioni del "Codice del Terzo Settore" (C.T.S.) di cui al d.lgs. 117/2017 sulla base del quale procedere all'iscrizione della Fondazione AVANTEA nel R.U.N.T.S. con conseguente assunzione della qualifica di E.T.S..

Presenta quindi il nuovo testo di statuto, adeguato al C.T.S., già ampiamente discusso e condiviso dai consiglieri, che si allega al presente verbale sotto la lettera **=A=**.

Tutti i consiglieri dispensano il Presidente dal dare integrale lettura del nuovo statuto.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente presenta la relazione di stima giurata della dott.ssa Raffaella Maiorano, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 183880, riferita alla data del 31 dicembre 2025, che si allega al presente verbale sotto la lettera **=B=**, dalla quale risulta che il patrimonio netto della Fondazione AVANTEA ammonta ad Euro 34.914,00 ed è dunque superiore al patrimonio minimo (Euro 30.000,00) previsto per gli E.T.S. aventi natura di fondazione dall'art. 22, comma 4, del C.T.S..

Il Presidente evidenzia poi che, anche a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo statuto, l'attuale consiglio di amministrazione della Fondazione - composto da egli Presidente (che riveste tale carica vita natural durante) e dai due consiglieri (dott.ssa Lazzari e dott. D'Apolito) dal medesimo designati (ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b del vigente statuto) in data 21 aprile 2024 - rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato, della durata di 5 esercizi. A questo riguardo, il Presidente, avvalendosi della facoltà riconosciutagli tanto dal vecchio quanto dal nuovo statuto, designa la dott.ssa Lazzari quale Vice Presidente per la residua durata del Consiglio in carica.

Evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 30 del C.T.S., al quale si è adeguato il nuovo statuto, gli E.T.S. aventi natura di fondazione devono nominare un organo di controllo, anche monocratico. Propone al riguardo di nominare un organo di controllo monocratico nella persona della qui presente dott.ssa Raffaella Maiorano, con i compiti e le funzioni delineate dai commi 6, primo periodo, 7 e 8 di detto art. 30.

Evidenzia infine che non è necessario né affidare all'organo di controllo la revisione legale dei conti (come pure è possibile ai sensi dell'art. 30, comma 6, secondo periodo, del C.T.S.) né richiedere la nomina del revisore legale, non superando la Fondazione i limiti stabiliti dall'art. 31, comma 1, del C.T.S. Terminata l'esposizione, dopo breve ma esauriente discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui io notaio do lettura come segue:

<<Il consiglio di amministrazione della "Fondazione AVANTEA ONLUS"

D E L I B E R A

- 1. di approvare e, con effetto dall'iscrizione nel registro di cui al successivo punto 2., di adottare il nuovo statuto della Fondazione, adeguato al C.T.S., nel testo presentato dal Presidente e allegato al verbale della corrente riunione sotto la lettera =A=;*
- 2. di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S. con la nuova denominazione "Fondazione AVANTEA ETS";*
- 3. di dare atto che l'iscrizione di cui al precedente punto 2. sarà richiesta al competente Ufficio dal notaio verbalizzante, verificate le condizioni di legge, ai sensi degli artt. 17 e 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2022 n. 106;*
- 4. di dare atto che, anche a seguito dell'entrata in vigore nel nuovo statuto, il consiglio di amministrazione della Fondazione rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del suo mandato, assumendo il consigliere dott.ssa Giovanna Lazzari il ruolo di Vice Presidente;*
- 5. di istituire un organo di controllo monocratico a comporre il quale viene nominata, per cinque esercizi, e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030, la dott.ssa*

RAFFAELLA MAIORANO, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 26 marzo 1984, residente Cremona, via Elio Crotti n. 22, codice fiscale MRN RFL 84C66 H926I, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona al n. 505 ed iscritta nel Registro dei Revisori Legali con il n. 183880 (D.M. 20 aprile 2021 in G.U. n. 38 del 14 maggio 2021).

6. di dare atto che non viene affidata all'organo di controllo la revisione legale dei conti né deve essere nominato un revisore legale, non essendo superati i limiti di cui all'art. 31, comma 1, del C.T.S.;

7. di autorizzare, disgiuntamente, il Presidente ed il consigliere dott.ssa Giovanna Lazzari ad apportare alle presenti deliberazioni ed al nuovo statuto come sopra approvato le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria per l'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S. o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.>>

Effettuate le votazioni, il Presidente attesta che tutti i tre consiglieri hanno espresso, in modo palese, voto favorevole e pertanto proclama approvata all'unanimità la proposta di deliberazione sopra trascritta.

La qui presente dott.ssa Raffaella Maiorano dichiara di accettare la nomina alla carica di componente dell'organo di controllo monocratico. Dichiara altresì (i) di non versare nelle situazioni di cui all'art. 2399 c.c. e (ii) di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., attestando pertanto:

- l'assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e
- il possesso dei requisiti professionali

di cui all'art. 30 del C.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciotto e minuti sedici.

Spese ed imposte del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Il comparso signore, infine, mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, **del quale ho dato lettura al comparso signore** che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti ventiquattro.

Consta di due fogli occupati per quattro intere pagine e per parte della quinta.

F.to Cesare Galli

F.to Francesco Scali l.s.

Allegato =A= al rep. 13785/7585 DI REPERTORIO

Statuto
della
Fondazione AVANTEA ETS

Articolo 1

Origine, Denominazione, Sede e Durata

1. La fondazione, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Scali in data 17 marzo 2010 n.1899/985 di repertorio sotto la denominazione "Fondazione AVANTEA ONLUS", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, assume la denominazione

"Fondazione AVANTEA ETS".

2. La Fondazione ha sede in Cremona (CR).
Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

Scopi ed Attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera h), del Codice del Terzo Settore.
2. In particolare, la Fondazione intende svolgere, sia direttamente che affidandole ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgano direttamente secondo le modalità previste dal DPR 20 marzo 2003, n. 135, le seguenti attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale:
 - a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
 - b) sviluppo di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
 - c) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali ovvero, nell'ambito della ricerca scientifica, promuovere la formazione professionale e culturale;
 - b) finanziare, partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con detti scopi;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni private o pubbliche addivenendo alla stipula di accordi o convenzioni;
- d) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento dei detti scopi;
- e) erogare o promuovere borse di studio per attività di ricerca;
- f) promuovere ogni altra iniziativa utile e compiere tutte le operazioni strumentali, di carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e di qualsiasi altra natura, ivi inclusa la partecipazione ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, enti in genere) le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Fondazione.

4. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Raccolta fondi

1. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione
 - rappresentato inizialmente dalla somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), conferita dai fondatori al momento della costituzione della fondazione,

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione,
 - costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- b) dal fondo di gestione che è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 6

Esercizio finanziario

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, ove ritenuto opportuno o previsto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.



cop. 1/1
lesati

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - l'Organo di controllo.

Articolo 8

Presidente

1. Presidente della Fondazione è il Dott. Cesare Galli vita natural durante, salvo rinuncia o decadenza. Spetta allo stesso indicare il suo successore.
2. La carica di ciascun Presidente è vitalizia, salvo rinuncia o decadenza, ed a ciascun Presidente compete di indicare il proprio successore.
3. Se il Presidente rinuncia alla carica, decade dalla carica o muore senza aver indicato il proprio successore, l'indicazione verrà effettuata
 - a) dal Vice Presidente, il quale potrà indicare quale Presidente (i) sé stesso, (ii) altro membro in carica del Consiglio di Amministratore, o (iii) un terzo, che entrerà così a far parte del Consiglio di Amministrazione,
 - oppure, in mancanza del Vice Presidente,
 - b) dal Consiglio di Amministrazione il quale potrà indicare quale Presidente (i) un membro in carica del Consiglio di Amministratore, o (ii) un terzo che entrerà così a far parte del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente indicato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

- f) sottoscrivere gli atti di amministrazione della Fondazione;
- g) aprire e chiudere conti correnti bancari;
- h) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente compete ogni altra funzione e potere attribuitogli dalla legge o dal presente statuto.

3. In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione della Fondazione.

Spetta al Consiglio tra l'altro:

- a) approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale;
- b) approvare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- c) approvare i regolamenti;
- d) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
- e) nominare il Segretario;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività;
- g) approvare i verbali delle proprie sedute;
- h) definire la struttura operativa della Fondazione e le collaborazioni con altre organizzazioni;
- i) costituire il Comitato Scientifico;
- l) gestire il patrimonio della Fondazione, ivi inclusa l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- m) nominare l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
- n) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'estinzione della Fondazione.

Al Consiglio compete ogni altra funzione e potere attribuitogli dalla legge o dal presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sei membri, compreso il Presidente.
3. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Dott. Cesare Galli o i Presidenti suoi successori;
 - b) da due a cinque persone designate dal Presidente in carica.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione (diversi dal Presidente) durano in carica 5 (cinque) esercizi fino ad approvazione del bilan-



Cesare Galli

cio del quinto esercizio e possono essere riconfermati senza interruzioni.

5. Se nel corso del mandato quinquennale, cessi dalla carica, per morte, rinuncia o decadenza, un membro del Consiglio di Amministrazione (diverso dal Presidente), il Presidente provvede ad integrare il Consiglio indicando il sostituto, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
6. Nel caso cessi dalla carica, per morte, rinuncia o decadenza, il Presidente ed il successore, designato a norma dell'art. 8, sia già membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente subentrato provvede ad integrare il Consiglio indicando il nuovo membro, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti parte delle sue attribuzioni in materia gestionale. Al consigliere delegato spetta la rappresentanza della Fondazione nei limiti fissati dalla delega. La rappresentanza spetta altresì al consigliere al quale il Consiglio di Amministrazione abbia demandato l'esecuzione di una determinata operazione.
8. Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, e documentate, per l'assolvimento dei doveri connessi alla carica.
9. Agli amministratori si applica l'art. 2382 del codice civile. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, all'unanimità degli altri membri in carica, la decadenza di un proprio membro (compreso il Presidente) nel caso venga sottoposto ad amministrazione di sostegno o nel caso di inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, comprovata da una certificazione redatta da un neurologo o da uno psichiatra, attestante l'incapacità naturale del soggetto coinvolto.

Articolo 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di altri due consiglieri. In quest'ultimo caso, se il Presidente non convoca il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata da uno qualsiasi dei consiglieri richiedenti.
2. Le adunanze sono indette con avviso contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo all'informazione di tutti i mem-

bri, almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.

3. Le adunanze delle sedute aventi all'ordine del giorno la materia delle modifiche statutarie o dell'estinzione della Fondazione sono indette con avviso da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima delle sedute.
4. Alle riunioni è invitato a partecipare l'Organo di controllo.
5. In caso di urgenza, con la presenza ed il consenso di tutti i suoi componenti e dei componenti dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione può trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito registro della Fondazione.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità del Segretario della Fondazione le funzioni sono svolte da uno dei Consiglieri nominato dal Presidente.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 13

Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario interno o esterno allo stesso stabilendone la durata ed il compenso.
2. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione in accordo con le disposizioni del presente Statuto.
3. Il Segretario ha facoltà di formulare proposte e suggerire iniziative al Consiglio di Amministrazione al fine di ottimizzare la gestione e promuovere lo sviluppo della Fondazione.
4. Al Segretario possono essere delegate funzioni amministrative e finanziarie.

Articolo 14

Organo di Controllo

1. La Fondazione è dotata di un Organo di controllo, collegiale o monocratico in ragione di quanto stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.



Esare
Galli

2. I componenti l'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo dura in carica 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio, ed i suoi componenti possono essere rinominati.
4. Nel caso di Organo collegiale, esso è composto di 3 (tre) componenti effettivi in possesso dei requisiti previsti dalla legge; il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce chi assume la funzione di Presidente. In caso di anticipata cessazione della carica di un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo di controllo.
5. I compiti e le funzioni dell'Organo di controllo sono delineati dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
6. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie riunioni e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. All'Organo di controllo spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o se lo ritiene opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro o, in alternativa, affida la revisione legale all'Organo di controllo, se costituito interamente da revisori legali dei conti iscritti nel relativo registro.
2. Al revisore legale dei conti spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da almeno tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane o straniere di qualificata e riconosciuta competenza, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o da persona da lui designata.
2. Il Comitato Scientifico coadiuva con pareri consultivi e proposte il Consiglio di Amministrazione nell'attuazione dei programmi e delle

attività della Fondazione costituendone il punto di riferimento tecnico – scientifico.

3. In particolare:

- a) valuta e/o propone attività di ricerca;
- b) vigila sul sistema qualità;
- c) collabora e partecipa alla organizzazione e predisposizione di riviste e periodici scientifici;
- d) collabora e partecipa all'organizzazione di centri studi e documentazione della Fondazione;
- e) collabora e partecipa alla predisposizione di concorsi e premi, di borse di studio e sussidi, nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- f) collabora e partecipa alla organizzazione di convegni di studi nazionali ed internazionali.

4. I membri del Comitato nominano al loro interno un Coordinatore.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Sostenitori/Amici della Fondazione

- 1. Possono diventare Sostenitori/Amici della Fondazione coloro che donano alla stessa un ammontare pari o superiore ad un importo stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. I Sostenitori/Amici vengono iscritti in apposito Albo d'onore.

Articolo 18

Estinzione della Fondazione

- 1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
- 2. In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.
- 3. Esaurita la liquidazione, i beni che residuano sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 19

Clausola di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Esare Galli

Rumoli



ALLEGATO = B = AL N. 13785 / 7585 DI REPERTORIO

**PERIZIA GIURATA DI STIMA PER LA
FONDAZIONE AVANTEA ONLUS**

Premessa

Ad evasione dell'incarico conferitomi in data del 02/03/2026 dal Legale Rappresentante, Prof. Cesare Galli, della Fondazione Avantea Onlus (di seguito "Fondazione" o "Ente"), codice fiscale 93050960199, con sede in Via Cabrini nr. 12 in Cremona, la sottoscritta Dott.ssa Maiorano Raffaella, nata a San Giovanni Rotondo il 26/03/1984, CF MRNRFL84C66H926I, Dottore Commercialista iscritta all'Ordine di Cremona la nr. 505 nonché al Registro dei Revisori Legali al nr. 183880 con Decreto Ministeriale del 20/04/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 14/05/2021, ha provveduto a redigere la presente relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Fondazione, al fine di determinare il patrimonio netto minimo necessario per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "R.U.N.T.S").

1. Oggetto e finalità

La presente perizia di stima giurata ha come obiettivo quello di dimostrare che l'Ente sia dotato del patrimonio minimo iniziale, così come richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 ovvero dal Codice del Terzo Settore (di seguito anche "CTS"). Tale patrimonio minimo è necessario al fine di procedere alla presentazione della domanda di iscrizione al R.U.N.T.S. e al fine di valutare il patrimonio incrementale in sede di eventuale devoluzione.

2. Cenni storici dell'Ente

La Fondazione è stata costituita il 17 marzo 2010 con la denominazione di "Fondazione Avantea Onlus" (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona il 23/03/2010 al n. 1458 serie 1T) opera nel settore della ricerca scientifica, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.

Con provvedimento della Prefettura Ufficio Territoriale del Comune di Cremona - al nr. d'ord. 226-Parte II-Vol. II pagina 37, in data 10 maggio 2010, la Fondazione ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2001, con conseguente iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 460/1997.

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, in vigore alla data della perizia, l'Ente non persegue scopi di lucro, opera nel settore della ricerca scientifica, dichiarando l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare, la Fondazione svolge le attività indicate nell'articolo 2 del vigente statuto concretizzabili, allo stato attuale, nelle attività di ricerca scientifica direttamente o affidata ad università, enti di ricerca e fondazioni che la svolgano direttamente negli ambiti e secondo le modalità previsti dal DPR 20 marzo 2003, n. 135, ed in particolare nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- b) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- c) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:



12

- a) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali ovvero, nell'ambito della ricerca scientifica, promuovere la formazione professionale e culturale;
- b) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al proprio statuto;
- c) finanziare, partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali;
- d) stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;
- e) avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni private o pubbliche addivenendo alla stipula di accordi o convenzioni;
- f) acquisire strutture e risorse strumentali in genere

L'amministrazione della Fondazione demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente della Fondazione, Prof. Cesare Galli, ai sensi dell'art. 9.3 lettera a) dello Statuto, e, su designazione del Presidente medesimo ai sensi dell'art. 9.3 lettera b) dello Statuto, dai signori Giovanna Lazzari e Maurizio D'Apolito in qualità di consiglieri.
Si evidenzia che non sono presenti l'organo di controllo e revisore.

3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con L'Ente, al 31 dicembre 2025, cioè a una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di voler procedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S., così come già previsto dalla circolare n.9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali. Con riferimento a tale data la Fondazione ha predisposto la situazione patrimoniale consuntiva e ha fornito la documentazione che è stata posta a base e riferimento per la presente perizia.

4. Documentazione esaminata

La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge nel limite di € 30.000.

Ciò premesso, per determinare il patrimonio netto della Fondazione, il perito è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire, tenendo a verificare l'effettiva esistenza del patrimonio netto minimo.

Alla base della relazione di stima dovrà esserci un'adeguata informazione da parte del Perito sugli elementi di carattere contabile e sui confronti effettuati con l'organo amministrativo, necessari per inquadrare il valore del patrimonio netto minimo.

Lo scrivente perito ha preso preliminarmente contatti con il Legale Rappresentante della Fondazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. I documenti presi in esame sono i seguenti:

- Statuto
- Libri contabili obbligatori
- Libro cespiti
- Copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate

- Copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili
- Documentazione amministrativa e contabile
- Delibere del consiglio di amministrazione
- Estratti conto bancari e situazione patrimoniale delle attività finanziarie
- Mastrini contabili 2025
- Situazione patrimoniale al 31 12 2025

La Fondazione, oggetto della presente stima, non è soggetta a revisione e, per tale ragione, l'esperto ha sottoposto a verifica gli elementi attivi e passivi del patrimonio, constatando in generale la loro corrispondenza alle regole di generale accettazione, previste per la redazione dei bilanci di esercizio. La valutazione è basata su informazioni e su documenti predisposti e resi disponibili dalla Fondazione come sopra indicato; la responsabilità sulla qualità o correttezza dei dati e delle informazioni compete esclusivamente alla stessa.

A tal proposito, il Perito precisa che l'incarico non prevede:

- lo svolgimento di procedure di revisione contabile, l'esame dei controlli interni o di altre procedure di verifica;
- lo svolgimento di verifiche ed accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività di natura fiscale, contrattuale, previdenziale, connesse a problematiche non riportate nei documenti utilizzati ai fini dell'analisi.

Inoltre, alla luce di quanto sopra, si sottolinea che:

- la Fondazione è stata considerata in ipotesi di continuità operativa (criteri di funzionamento e non liquidatori);
- le valutazioni sono state effettuate sulla base di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, pertanto, non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria o non ragionevolmente prevedibili alla data di redazione della presente relazione di stima;
- non si esprime un giudizio circa la veridicità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti nei documenti utilizzati ai fini dell'analisi;
- la complessità e l'articolazione dell'intero procedimento di valutazione rispecchiano la dimensione e complessità dell'oggetto della valutazione (principio di proporzionalità);
- la valutazione è un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime condizionate dalle informazioni disponibili e non è mai il risultato di un calcolo matematico;
- il processo valutazione è pienamente conforme alla prassi valutativa comunemente adottata e risponde ai criteri di ragionevolezza e prudenza contenuti in autorevole dottrina.

Si dà atto, pertanto, che i valori esposti nella sezione "Situazione patrimoniale" rappresentano una idonea base di partenza per la presente perizia e, come tali, sono stati assunti.

5. Metodologia e criteri di valutazione adottati

La Dottrina aziendalistica più accreditata propone plurimi metodi valutativi, quelli che saranno oggetto di esame in questo capitolo sono i seguenti:

- 1) metodo finanziario;
- 2) metodo reddituale;
- 3) metodo patrimoniale.

Nel caso di specie, tuttavia, i metodi basati su flussi di risultato futuri ovvero sulla dinamica reddituale o finanziaria, non permettono di determinare il patrimonio dell'ente in senso stretto. Al contrario di questi, il metodo patrimoniale è quello che permette una valutazione aderente al dettato normativo di cui all'art. 22 CTS poiché prevede una valutazione analitica degli elementi



dell'attivo e del passivo che formeranno il patrimonio complessivo dell'Ente del Terzo Settore, in virtù della qualifica dell'Ente quale non esercitante attività a scopo di lucro.

5.1 Il metodo finanziario

Secondo la Dottrina aziendalistica accreditata, il metodo finanziario è basato sulle previsioni dei flussi di cassa, ovverosia sulla stima degli incassi e dei pagamenti futuri dell'ente oggetto di stima. L'elemento fondamentale di questo metodo di valutazione è dunque identificato dalla capacità dell'Ente di produrre i c.d. flussi di cassa futuri. È un metodo che ha la capacità di mettere a disposizione degli investitori i flussi monetari (di cassa, appunto) che residuano dopo aver effettuato gli investimenti in capitale circolante e in attività immobilizzate.

Si tratta di un metodo complesso che è caratterizzato da stime. Infatti la "*Discounted Cash Flow Analysis*" (attualizzazione dei flussi di cassa) prevede il calcolo del valore attuale netto dei flussi di cassa attesi dell'ente, scontati ad un tasso (di attualizzazione) che riflette quanto è il rischio dell'investimento. Il tasso di attualizzazione permette di "portare ad oggi" i flussi di cassa esigibili nel futuro.

Esistono due grandi categorie di metodi finanziari:

- *Unlevered* o *Asset Side*;
- *Levered* o *Equity Side*.

I metodi *Asset Side* si basano sull'attualizzazione dei flussi di cassa operativi disponibili per tutti i finanziatori dell'ente. Questi flussi di cassa sono calcolati al lordo degli interessi passivi e scontati al costo medio ponderato del capitale WACC (media ponderata del costo del capitale proprio e del costo del capitale di terzi).

I metodi *Equity Side* si basano, invece, sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per la proprietà dell'ente scontati ad un tasso – costo del capitale di proprietà (Equity) – che ne riflette il grado di rischio.

Il valore di un ente, in base al metodo più conosciuto che si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili "*Unlevered*", si ottiene applicando la seguente formula:

$$W=EV-D$$

dove:

- W è l'*equity value* dell'ente
- EV è il valore del totale delle attività dell'ente
- D è il valore di mercato del debito

Un'applicazione efficace di tali metodi dipende dalla disponibilità e attendibilità dei dati alla base della formula della "*Discounted Cash Flow Analysis*". Infatti, i diversi metodi finanziari sono accumulati da una notevole soggettività dovuta alle ipotesi necessarie per stimare i *Cash Flow* nel periodo di riferimento e alle problematiche legate alla difficoltà di previsione dei flussi di cassa.

5.2 Il metodo reddituale

Il metodo reddituale è un metodo che si basa sull'analisi dei soli guadagni futuri cioè sulla capacità dell'ente di generare utili in futuro. Il valore è dato dalla redditività.

A differenza dei metodi finanziari, le valutazioni nei modelli reddituali sono principalmente generate utilizzando un approccio "*Equity Side*" cioè un approccio al netto delle passività finanziarie.

Il metodo reddituale è un metodo razionale perché è in grado di poter rappresentare in maniera significativa la situazione dell'ente, ma per poter raggiungere tale obiettivo, il valutatore deve tenere in considerazione tre passaggi fondamentali:

- l'individuazione dell'arco temporale della stima;
- la stima dei flussi di reddito normali futuri;
- la stima del tasso di attualizzazione.

Pertanto, la formula per il calcolo del valore aziendale è la seguente:

$$W = R_1 (1+i)^{-1} + R_2 (1+i)^{-2} + \dots + R_n (1+i)^{-n} + VF(n) (1+i)^{-n}$$

dove:

W è il valore economico dell'azienda;

R1, R2, ..., Rn sono i redditi normali attesi;

i è il tasso di attualizzazione (remunerazione del capitale);

VF (n) è il valore finale all'ennesimo anno.

È possibile anche prevedere, in relazione all'arco temporale, una durata indefinita. In questo caso, il valore aziendale sarà dato dalla formula della rendita perpetua, ovvero:

$$W = R/i$$

dove:

R è il reddito medio normale atteso;

i è il tasso di attualizzazione.

Le valutazioni reddituali, come anticipato in precedenza, riflettono un approccio "Equity Side". Tuttavia anche il metodo reddituale può essere utilizzato per valutazioni "Asset Side" al pari dei metodi finanziari. Secondo questo approccio, il valore dell'ente è neutralizzato dalla posizione finanziaria a differenza dell'approccio "Equity Side" che considera la posizione finanziaria come una condizione determinante del valore aziendale. Condizione che è riscontrabile nella stima dei flussi di reddito normali attesi e del tasso di attualizzazione.

5.3 Il metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale è il metodo valutativo più semplice e diretto per il calcolo del valore del patrimonio di un ente. Va a quantificare la quantità di capitale che sarebbe necessario investire per costituire un ente con le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa composizione patrimoniale dell'ente oggetto di stima. È, quindi, un metodo che prende in considerazione i soli dati contabili reali evinti dal bilancio (o da situazione infra annuale se necessaria) e non considera i dati reddituali (non attribuisce valore, ad esempio, al goodwill). È un calcolo molto semplice e poco soggettivo che valuta le singole componenti del patrimonio aziendale al valore di mercato. Considera i singoli elementi dell'attivo e del passivo come un semplice aggregato di beni, ma non è in grado di tenere in considerazione la capacità dell'ente di produrre redditività. Il principio fondante dell'utilizzo di tale metodo negli Enti del Terzo Settore sta nell'evitare sopravvalutazioni del patrimonio dell'Ente.

Metodo del Patrimonio Semplice:

Metodo di valutazione che determina il valore di un ente sulla base della differenza tra il valore corrente delle attività materiali e immateriali (queste ultime solo se cedibili autonomamente) e il valore corrente dei mezzi di terzi.

Il metodo patrimoniale semplice si sostanzia, pertanto, nella valorizzazione del Patrimonio netto rettificato (K), sulla base di questa formula:

$$W = K$$

Dove:

W è il valore dell'ente;

K è il Patrimonio netto rettificato (patrimonio netto contabile + variazione in aumento - variazioni in diminuzione).

Se esistono *intangibles* non iscritti a bilancio (ad es. marchi) ma trasferibili, misurabili e in grado di generare utilità futura la formula è la seguente:

$$W = K + I$$

Dove:

W è il valore dell'ente;



17

K è il Patrimonio netto rettificato;
I è il valore dei beni immateriali.

Partendo dalla situazione contabile, la valutazione patrimoniale semplice avviene scomponendo il patrimonio dell'ente in singole attività e passività. Una volta scomposto, si procede integrando o rettificando le componenti della situazione contabile, in aumento o in diminuzione, in funzione di eventuali differenze fra i valori iscritti a bilancio e i valori correnti individuati dal perito.

Il valore risultante viene chiamato patrimonio netto rettificato, e rappresenta il valore dell'azienda alla data di riferimento.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali.

Successivamente, si procederà a determinare il patrimonio netto della Fondazione attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

Vista l'assenza di un vero e proprio processo produttivo, come anche indicato dalla maggior parte della dottrina, si propende per scartare i metodi finanziari e/o reddituali, mentre si ritiene attendibile il metodo patrimoniale per valutare il patrimonio degli Enti del Terzo Settore.

Lo scrivente perito ha acquisito dai documenti contabili messi a disposizione dall'Ente, la seguente situazione contabile patrimoniale.

6. Situazione contabile patrimoniale al 31/12/2025 e valutazione delle singole poste in essa contenute

ATTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTI	PASSIVO	DESCRIZIONE	IMPORTI
	Immobilizzazioni immateriali	€ 3.000,32		Capitale sociale	€ 30.000,00
	Costruzioni leggere	€ 47.880,00		Utili portati a nuovo	28.921,41
	Altri beni materiali	€ 22.200,02		Perdite portate a nuovo	€ 81,34
	Titoli a reddito fisso	€ 120.000,00		Perdita di esercizio	€ 16.926,34
	Conto corrente bancario attivo	€ 46.686,25		Risconti passivi	€ 200.000,00
	Ratei attivi	€ 2.147,14			
TOTALE ATTIVO		€ 241.913,73	TOTALE PASSIVO		€ 241.913,73

In bilancio il patrimonio netto contabile al 31/12/2025, determinato come Capitale sociale € 30.000 + Utili a nuovo € 28.921,41 - Perdite pregresse € 81,84 - Perdita del periodo € 16.926,34, ammonta a € 41.913,73.

Le singole poste patrimoniali sono state analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto perito e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

7. Determinazione del patrimonio netto rettificato

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

La Fondazione possiede immobilizzazioni immateriali per € 3.000,32 che fanno riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet; nel corso degli anni non si è proceduto ad effettuare i relativi ammortamenti, in quanto l'attività dell'Ente non è ancora effettivamente iniziata. In sede di predisposizione della situazione contabile patrimoniale al 31 dicembre 2025 l'Organo Amministrativo ha proceduto a svalutare le immobilizzazioni immateriali per la parte relativa ai costi di costituzione e altri oneri pluriennali che hanno terminato la loro utilità. Lo scrivente ritiene di accogliere tali valori già svalutati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali di valore pari a € 70.080,02, accolgono per € 47.880, una struttura per ricovero suini e per € 22.200,00 un endoscopio. In merito alla struttura per ricovero suini, il valore è stato prudenzialmente rettificato in diminuzione, in funzione della evoluzione tecnica in materia di normativa di benessere animale, biosicurezza e impatto ambientale. Tuttavia, tali immobilizzazioni materiali, dopo aver sentito anche il parere dell'Organo Amministrativo, possono considerarsi ancora pienamente funzionanti, anche in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora iniziato la sua attività.

Immobilizzazioni finanziarie

Trattasi di polizze assicurative sottoscritte con la compagnia "Vera vita Spa". Ai fini della presente perizia, tali attività sono state valutate, in ragione di un generale principio di prudenza, in base al costo di acquisto per € 120.000,00.

Ratei attivi

La determinazione del valore dei Ratei attivi è di € 2.147,14 e si riferisce agli interessi attivi maturati dalle immobilizzazioni finanziarie come sopra indicate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide presenti sul conto corrente bancario aperto presso Banco BPM per un ammontare di € 46.686,25, come da estratto conto al 31/12/2025 emesso dal predetto istituto bancario.

PASSIVO

Risconti passivi

I risconti passivi sono stati imputati a seguito del ricevimento del contributo in conto esercizio di € 200.000,00 corrisposto all'Ente dalla Fondazione Comunitaria Città di Cremona a sostegno dei progetti di ricerca che saranno posti in essere dall'Ente. In ossequio al principio di correlazione tra costi e ricavi, tale contributo verrà iscritto tra i ricavi quando la Fondazione inizierà i progetti di ricerca e sosterrà i relativi costi.

In sintesi, si riporta qui di seguito la tabella con il riepilogo delle voci e il loro valore stimato dal perito.



FONDAZIONE AVANTEA ONLUS			
ATTIVO			
DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICA	SALDO RETTIFICATO
Immobilizzazioni immateriali	3.000,32 €	0,00 €	3.000,32 €
Immobilizzazioni materiali	70.080,02 €	-7.000,00 €	63.080,02 €
Titoli a reddito fisso	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Disponibilità liquide	46.686,25 €	0,00 €	46.686,25 €
Ratei attivi	2.147,14 €	0,00 €	2.147,14 €
TOTALE	241.913,73 €	-7.000,00 €	234.913,73 €
PASSIVO			
DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICA	SALDO RETTIFICATO
Risconti passivi	200.000,00 €	-	200.000,00 €
TOTALE	200.000,00 €	-	200.000,00 €
PATRIMONIO RETTIFICATO			34.913,73 €

7. Conclusioni

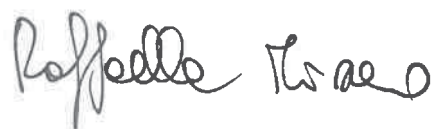
Sulla base delle valutazioni sopra indicate delle poste attive e passive della situazione contabile patrimoniale alla data del 31/12/2025, il sottoscritto perito a conclusione della propria relazione di stima,

attesta

che il patrimonio netto della Fondazione Avantea Onlus ammonta ad € 34.913,73 arrotondato ad € 34.914.

Cremona lì 12/03/2026

Firma





Dott. FRANCESCO SCALI
NOTAIO

REPERTORIO N. 13784

-----VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il dodici marzo duemilaventisei.-----

-----12 marzo 2026-----

In Cremona, nello studio in via Guarneri del Gesù n. 20.-----

Davanti a me Dottor **FRANCESCO SCALI, Notaio in Crema**, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema,-----

-----è presente la signora:-----

MAIORANO RAFFAELLA nata a San Giovanni Rotondo il giorno 26 mar-
zo 1984, residente a Cremona, via Elio Crotti n. 22, codice fiscale
MRNRFL84C66H926I.-----

Detta comparsa signora, **della cui identità personale io notaio sono certo**,
mi presenta la perizia di stima che precede chiedendo di asseverarla con giu-
ramento.-----

Aderendo alla richiesta deferisco il giuramento alla comparente, previa seria
ammonizione da me notaio effettuata alla stessa sulle conseguenze delle di-
chiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.-----

La comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di
aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la pe-
rizia di stima di cui sopra, al solo scopo di far conoscere la verità".-----

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto con sistema elettroni-
co da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, **del quale ho da-**

to lettura alla comparsa signora che, approvandolo e confermandolo, con

me lo sottoscrive alle ore *dieci e mezzo e minuti trenta*.

Consta di *un unico foglio occupato da una intera pagina e da parte delle reverse.*

Raffaele Treno

P. Treno



Attestazione di conformità all'originale

Io sottoscritto dott. Francesco Scali, notaio in Crema, attesto che la presente copia è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, nei miei rogiti.

Si compone di numero venticinque pagine.

Cremona, 17 marzo 2026